



SIULP *flash*
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Le notizie sotto il riflettore... in breve

CONTRATTO: APERTE LE TRATTATIVE



Nel pomeriggio del 27 ottobre si sono ufficialmente aperte le trattative per il rinnovo del contratto del personale non dirigente relativo al triennio 2018/2021.

I lavori sono stati aperti dalla Ministra della Pubblica Amministrazione On. Dadone alla presenza de Vice Ministro dell'Interno On. Mauri e dai Sottosegretari Baretta dell'Economia, Ferraresi per la Giustizia e Calvisi della Difesa, oltre al Capo della Polizia Gabrielli.

La Ministra Dadone dopo un breve saluto ha fatto intervenire i rappresentanti del governo delle Amministrazioni interessate che, unanimemente hanno ribadito la volontà di arrivare ad un accordo il prima possibile cercando di massimizzare al massimo le risorse stanziare cercando di valorizzare il più possibile il lavoro svolto dal personale di queste Amministrazioni oggi più delicato e importante che mai in tempi di pandemia che richiedono ancora più impegno e professionalità.

Subito dopo sono iniziati gli interventi delle OOSS e dei Cocer.

Il SIULP nel ringraziare per aver finalmente convocato il tavolo per il rinnovo contrattuale, atteso che quello precedente e' scaduto il 31.12.2018, ha sottolineato l'inaccettabile mancata audizione delle OOSS in sede di predisposizione della legge di

FLASH nr. 44– 2020

- CONTRATTO: APERTE LE TRATTATIVE
- Nuovo decreto sicurezza e immigrazione
- A novembre il conguaglio Irpef per i 730 presentati a settembre
- In vigore le nuove disposizioni anti covid
- Emergenza epidemiologica – nuova circolare del Dipartimento della P.S.
- Il diritto alla riscossione di sanzioni e interessi per tributi non pagati si prescrive in cinque anni
- Lavori trainati nel superbonus 110%
- Permessi condivisi per assistenza a famigliari diversamente abili

bilancio, nonostante una previsione normativa specifica sancisca tale adempimento a carico del governo, così come l'assenza dei Ministri di tutte le Amministrazioni di questi Comparti sia politicamente significativa rispetto alla reale attenzione che l'esecutivo attribuisce alle donne e agli uomini in uniforme. E ciò nonostante le dichiarazioni quotidiane di vicinanza e di comprensione del delicato e difficile servizio che il personale rende al Paese, per la tutela della sicurezza, interna ed esterna, e della stessa democrazia attesi gli ultimi episodi di violenza che si stanno registrando nelle varie città. In merito al contenuto delle trattative, dopo aver richiesto tutti i dati relativi al numero del personale per ogni amministrazione, alle modalità con cui sono state ripartite le risorse stanziare e a quanto ammonta la parte con cui si vuole remunerare la specificità tenuto conto che oggi, nonostante le promesse fatte, ci troviamo in una condizione in cui lo straordinario, che per noi è obbligatorio, viene retribuito meno dell'ora ordinaria, ha denunciato l'insufficienza delle attuali risorse per raggiungere un accordo soddisfacente e la necessità di reperire nuove risorse da destinare alla parte normativa e alla remunerazione degli accessori, rammentando che per questi Comparti il salario accessorio non è solo una modalità di integrazione del salario e quindi della politica distributiva del reddito, essa rappresenta la modalità per aumentare la funzionalità e l'efficacia dell'operatività della nostra funzione.

A tutto questo, ovviamente, si deve aggiungere la necessità di finanziamenti per poter rivalutare, almeno in modo perequativo rispetto ad altri comparti e comunque per uscire dallo stato di "sfruttamento di Stato" come quello che attualmente subiamo ora (il riferimento è stato allo straordinario, alle indennità di turnazioni esterne, alla mancata introduzione di indennità per le tue azioni in quinta e alla reperibilità, dell'OP, delle missioni, dei rimborsi dei posti in missioni, dei *tickets restaurant*, del trattamento previdenziale in ragione delle sentenze che si stanno registrando da parte della Corte dei Conti in merito alla corretta applicazione del metodo di calcolo che privilegia la parte militare ai danni del personale non militare, della tutela legale, quella sanitaria e delle malattie professionali, l'introduzione delle ferie solidali, dello *Smart working* come modalità ordinaria di organizzazione del l'orario di lavoro o delle modifiche sul ruolo dell'avvocata dello Stato circa la congruità delle parcelle degli avvocati di fiducia e delle condizioni che determinino il rimborso, la previdenza complementare e l'ammodernamento del regolamento di servizio e di disciplina).

In merito sempre alla parte normativa, è stata anche evidenziata la necessità e l'urgenza di fare piena chiarezza sulle regole che presiedono alle relazioni sindacali e alle modalità con cui si definisce la rappresentatività delle singole organizzazioni.

In tal senso, quindi, è stata avanzata la precisa richiesta di conoscere quale sia la volontà del Governo di reperire ulteriori risorse sia per il primo tavolo negoziale della Dirigenza che per questo tavolo contrattuale per Alimentare e retribuire la specificità retributiva, stipendiale e previdenziale riconosciuta, peraltro, da una legge specifica.

Ecco perché l'intervento del Siulp si è chiuso con una chiara richiesta in tal senso al fine di poter fare una attenta e ponderata valutazione se esistono o meno le condizioni per raggiungere un accordo che possa quantomeno contemperare le legittime aspettative del personale che da oltre un decennio attende investimenti adeguati e istituti rinnovati che consentano di esaltare la specificità e ricompensare i sacrifici che quotidianamente vengono affrontati dalle donne e uomini in uniforme.

Di analoga natura, ad eccezione di qualche posizione più possibilista per raggiungere un accordo con le attuali condizioni, sono stati tutti gli altri interventi sindacali e delle rappresentanze.

La riunione si è conclusa con l'impegno a convocare quanto prima una riunione in sede tecnica invitando le OOS e le Rappresentanze a far pervenire piattaforme scritte nelle quali siano indicate le rivendicazioni che si vogliono portare al tavolo di confronto.

Nuovo decreto sicurezza e immigrazione



Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 261 del 21 ottobre 2020 è stato pubblicato il Decreto Legge 21 ottobre 2020, n. 130 che ha introdotto rilevanti novità in materia di immigrazione, modifiche ai procedimenti di protezione internazionale, e nuove fattispecie di reati con lo scopo di contrastare le indebite comunicazioni fra detenuti al regime di 41 bis e il traffico di stupefacenti online.

Il decreto legge, che dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro i rituali 60 giorni previsti dalla normativa Costituzionale, introduce anche modifiche al codice penale e

prevede misure che si pongono l'obiettivo d'impedire l'uso distorto del web, mentre altre regolamentano il divieto di accesso agli esercizi pubblici, ai locali adibiti all'intrattenimento pubblico e altre ancora puniscono più severamente chi partecipa alle risse se qualcuno riporta lesioni.

In materia di protezione internazionale il decreto aggiunge due nuovi divieti di espulsione e respingimento. Il primo nei casi in cui lo straniero corra il rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, il secondo invece se sussiste il rischio che venga violato il diritto al rispetto della sua vita e di quella familiare. In questi casi è previsto il rilascio allo straniero di un permesso di soggiorno per protezione speciale.

Il decreto prevede la possibilità di convertire in permessi di soggiorno per motivi di lavoro tipologie ulteriori di permessi rispetto a quelle già contemplate: "protezione speciale, calamità, residenza elettiva, acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, attività sportiva, lavoro di tipo artistico, motivi religiosi e assistenza ai minori."

Nasce il "Sistema di accoglienza e integrazione", che si dividerà in due livelli di prestazioni per i richiedenti e per i titolari della protezione internazionale. Nessun cambiamento invece per quanto riguarda la prima accoglienza, che continuerà ad essere svolta dai centri governativi ordinari e straordinari.

D'ora in poi, se sussisteranno ragioni di ordine e sicurezza pubblica o di violazione delle norme sul traffico dei migranti, il provvedimento con cui si dispone il divieto di transito nelle acque territoriali dovrà essere adottato su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della difesa e con quello delle infrastrutture, dopo aver informato il Presidente del Consiglio.

La disciplina del divieto non si applica nei casi di soccorso se viene effettuata la comunicazione al centro di coordinamento ed allo Stato di bandiera e se vengono rispettate le indicazioni delle autorità competenti per la ricerca ed il soccorso in mare.

La violazione del divieto di transito delle navi nel mare territoriale verrà punita con la reclusione fino a due anni e con una multa da 10.000 a 50.000 euro. Eliminate invece le sanzioni amministrative.

Cancellate definitivamente le multe nei confronti delle ONG e stop alla confisca delle navi a condizione che le autorità italiane vengano informate di ogni intervento di salvataggio.

In materia di sicurezza pubblica il decreto vuole rendere più efficace il Daspo Urbano.

Il Questore avrà la possibilità, infatti, di vietare l'accesso ai locali pubblici anche nei confronti di soggetti che hanno riportato solo denunce o condanne non definitive negli ultimi tre anni, per vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Chi viola il divieto va incontro alla pena della reclusione da sei mesi a due anni e alla multa minima di 8000 euro fino a 20.000.

Il decreto introduce, altresì, misure finalizzate a contrastare un impiego malsano e distorto dei siti web, disponendo l'oscuramento di quelli in relazione ai quali, sulla base di

elementi oggettivi, si ritiene vengano utilizzati per commettere reati in materia di sostanze stupefacenti.

Pene più severe per i soggetti che prendono parte alle risse. Nel caso in cui qualcuno riporti lesioni, per la sola partecipazione si rischia la reclusione minima di 6 mesi fino a 6 anni.

Previste infine le seguenti novità:

- disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'attività del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;
- sanzioni più severe in caso di comunicazioni dei detenuti soggetti al 41-bis della legge n. 354 del 1975;
- previsione di un nuovo reato che punisce chi introduce o detiene negli istituti penitenziari cellulari o altri dispositivi mobili per la comunicazione.

A novembre il conguaglio Irpef per i 730 presentati a settembre



Molti pensionati hanno già ricevuto i conguagli Irpef a credito o a debito nei mesi precedenti, ma molti di essi lo riceveranno con il pagamento della pensione di novembre.

Si tratta in particolare dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi dopo la metà settembre 2020, le cui operazioni a conguaglio sono già state trasmesse all'Inps per l'elaborazione della pensione in pagamento a novembre. Per chi è a debito, sono soldi in meno. Viceversa per chi è a credito. Si tratta di conguagli relativi alla dichiarazione dei redditi presentata a fine settembre 2020.

Chi ha scelto di ritardare la presentazione della dichiarazione dei redditi col modello 730 è, nella maggior parte dei casi, a debito col fisco. Lo confermano anche i Caf. Notoriamente a pagare si aspetta sempre l'ultimo momento e al 30 settembre scadevano i termini per presentare la dichiarazione dei redditi 2019 per dipendenti e pensionati.

Come noto, la tempistica di addebito dipende dai tempi tecnici entro i quali è elaborata la dichiarazione dei redditi trasmessa all'Agenzia delle Entrate. Il flusso telematico dei dati fiscali deve infatti giungere per tempo affinché l'Agenzia possa inviarli all'Inps o all'ente previdenziale che, a sua volta, li gira al pensionato elaborandoli con il pagamento della pensione.

Normalmente il cedolino mensile della pensione si predispone 10-15 giorni prima del giorno bancario, che è il primo del mese. In alcuni casi, per chi riceve in contanti la pensione direttamente in contanti presso gli uffici postali, i tempi sono più brevi. Così, è necessario che il modello 730 sia trasmesso dall'Agenzia delle Entrate per tempo. Il mese precedente l'elaborazione dei dati della pensione affinché l'Inps, quale sostituto d'imposta, abbia il tempo per disporre il pagamento a conguaglio.

Pertanto, i contribuenti che sono a debito d'imposta riceveranno un assegno pensionistico di importo inferiore. Mentre per chi è a credito si vedrà la pensione maggiorata della misura liquidata dall'Agenzia delle Entrate. Nel prospetto di liquidazione della dichiarazione dei redditi con modello 730 è riepilogato tutto, quindi nessuna sorpresa, come precisano anche i Caf.

Più nel dettaglio, il pensionato potrà verificare, accedendo al portale Inps.it con le proprie credenziali o tramite Spid, il cedolino elaborato e messo in pagamento. Sarà visibile, l'importo pensione e il conguaglio Irpef modello 730 (rimborso o trattenuta). I due importi sono distinti e ben riconoscibili, anche se il pagamento avverrà in unica soluzione per entrambi il giorno bancario prestabilito.

In vigore le nuove disposizioni anti covid

Il provvedimento (DPCM del 24 ottobre 2020) si articola in una serie di misure e raccomandazioni.

Per quel che concerne le misure:

- Per «bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie» l'apertura è prevista dalle 5 alle 18, con servizio ai tavoli da massimo quattro persone «salvo che siano tutti conviventi». L'asporto e il servizio a domicilio è consentito fino a mezzanotte. Vietato, quindi, consumare cibi e bevande nei locali e nelle vicinanze dopo le 18. Restano aperti «gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande nelle aree di servizio e nei rifornimento carburante nelle autostrade».
- Il Dpcm prevede «l'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie nonché l'obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi». Esclusi dall'obbligo della mascherina solo i bambini sotto i 6 anni, chi svolge attività sportiva (purché rispettosi del distanziamento), i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei dispositivi di protezione individuale.
- Per quanto non vengano fermate le cerimonie anche religiose, come battesimi e matrimoni, sono vietate le feste che ne seguono, con l'eliminazione quindi del limite dei 30 partecipanti, in vigore con il precedente Dpcm.
- Sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra. Chiudono anche centri benessere e termali, tranne quelli che «erogano prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza». Sospesa l'attività sportiva dilettantistica di base e gli sport di contatto. Rimane consentita l'attività sportiva all'aperto sempre con distanziamento.
- Chiusi, inoltre, gli impianti sciistici. Gli stessi, però, possono essere «utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale da Coni e Cip per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali». Gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali – si legge – «solo subordinatamente all'adozione di linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome» e comunque dovranno essere validate dal Cts.
- Il Dpcm chiede espressamente alle «istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado» di «incrementare il ricorso alla didattica digitale integrata per un quota pari almeno al 75% modulando la gestione degli orari di ingresso e uscita degli alunni anche con turni pomeridiani». L'ingresso a scuola non deve avvenire «prima delle 9». L'obiettivo è quello di evitare orari di punta, specialmente sui mezzi pubblici sovraffollati. Dunque, nella versione definitiva, diversamente dalle precedenti bozze circolate, sarà possibile andare oltre il 75% di didattica a distanza, venendo incontro alle Regioni che chiedevano la Dad al 100%. Niente viaggi d'istruzione e visite guidate.
- Chiudono anche cinema e teatri («sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto e cinematografiche»), Restano aperti, invece, i musei «a condizione che garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro».
- Stop anche a sagre, fiere, convegni e congressi concedendo a ogni manifestazione pubblica lo svolgimento solo «in forma statica» e sempre con il rispetto del distanziamento. Sospese sale gioco, sale scommesse, bingo e casinò; stop a «sale da ballo, discoteche e locali assimilati all'aperto o al chiuso».

Il provvedimento contiene, inoltre una serie di raccomandazioni:

- Il nuovo Dpcm raccomanda «a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di

salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi». Dunque, si esce di casa solo per casi strettamente necessari, evitando attività non essenziali. Al momento nessuna limitazione alla mobilità tra comuni o regioni.

- Con riguardo alle abitazioni private, «è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza».
- Ai datori di lavoro privati si raccomanda «fortemente l'utilizzo della modalità di lavoro agile».

Emergenza epidemiologica – nuova circolare del Dipartimento della P.S.

Con la circolare 0000353 del 27 ottobre 2020, il Dipartimento della P.S. ha diramato nuove direttive per contrastare l'emergenza epidemiologica con riferimento all'esigenza di contenere i contagi negli uffici e preservare l'efficienza dei servizi.

Il provvedimento nel raccomandare il distanziamento sociale come prima precauzione nell'organizzazione dei servizi e delle postazioni di lavoro, prevede l'adozione di moduli organizzativi basati sulla logica dell'alternanza da realizzarsi attraverso adeguate ipotesi di orario, una razionale utilizzazione del lavoro straordinario, il ricorso al lavoro agile ed il congedo straordinario per temporanea dispensa dalla presenza in servizio previsto dall'articolo 87 del Decreto legge nr. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 nr. 27.

Si prevede, inoltre, l'incentivazione del ricorso al congedo ordinario e ad ogni altro istituto di assenza legittima, precisando che l'assenza del dipendente per accertamenti sanitari disposti dall'autorità competente per il Covid 19, sia, a tutti gli effetti, equiparata al servizio.

Viene, infine, raccomandata la riduzione delle missioni e attività che espongono a contagi e l'organizzazione di riunioni ed eventi che comportano concentrazioni di presenze ed esposizione al contagio.

Particolari disposizioni vengono dettate in relazione all'organizzazione dei servizi di ordine pubblico e la loro remunerazione. La circolare è visionabile nell'apposita sezione del nostro sito, all'indirizzo www.siulp.it

Prontuario pratico-operativo di Polizia

Percorsi guidati per la rapida e corretta esecuzione degli interventi di polizia nel controllo del territorio

A soli **21,00 €** a copia
(anziché euro 35,00)

spedizione gratuita per ordini cumulativi

Fino ad esaurimento scorte

Per prenotare il volume rivolgersi alle rispettive segreterie provinciali Siulp.



Il diritto alla riscossione di sanzioni e interessi per tributi non pagati si prescrive in cinque anni



Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive in cinque anni, salvo la presenza di una sentenza passata in giudicato a cui torna ad applicarsi il termine di prescrizione decennale. Prescrizione breve quinquennale anche per gli interessi per ritardato versamento.

Il principio è stato cristallizzato dalla Corte di cassazione con l'Ordinanza numero 20955 del 1° ottobre 2020.

Il caso è stato originato dall'impugnazione davanti alla Commissione Tributaria Provinciale della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria riferita a tre cartelle di pagamento per tributi vari non pagati, oltre sanzioni e interessi, in cui il contribuente ha eccepito, per quanto di interesse, la prescrizione della pretesa tributaria.

Il ricorso proposto dal contribuente è stato parzialmente accolto dalla CTP, ritenendo che fosse decorso il termine di prescrizione quinquennale per i crediti relativi a interessi e sanzioni oggetto delle cartelle prodromiche alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.

Avverso tale decisione l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, rigettato anche dalla CTR che ha confermato l'avvenuta prescrizione quinquennale per le sole sanzioni ed interessi oggetto delle cartelle esattoriali, mentre con riferimento ai tributi, l'impugnata sentenza non riteneva decorso il termine decennale di prescrizione.

L'amministrazione finanziaria ha allora impugnato la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione denunciando a violazione dell'art. 2946 cc e degli artt. 20 e 24 dell'art. 472/1997, per avere la CTR erroneamente applicato alle sanzioni e agli interessi da ritardato pagamento il termine di prescrizione quinquennale in luogo di quello ordinario decennale.

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo di doglianza e rigettato il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate.

Invero, in riferimento ai termini prescrizionali, l'art 20, co. 3 del D.Lgs. 472/1997 sancisce che "il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni", al pari di quanto previsto dall'art 2948, co. 12 n. 4 del codice civile in cui letteralmente si legge che "si prescrivono in cinque anni:... gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi"

La Corte di Cassazione ha affermato, con precipuo riferimento alle sanzioni, che il termine di prescrizione decennale si applica al diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, ai sensi dell'art. 2953 c.c.

Tuttavia, "se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20 atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario"

Per quanto attiene agli interessi per ritardato pagamento, sulla scia di precedenti pronunciamenti in materia, il Collegio ha ribadito che "gli interessi dovuti per il ritardo nella loro esazione, i quali integrano un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, sì che il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 2948, n. 4, cod. civ."

Lavori trainati nel superbonus 110%



A seguito degli articoli pubblicati sui precedenti numeri di questo notiziario ci vengono chiesti chiarimenti su come individuare, nell'ambito del superbonus 110% i cosiddetti lavori "trainati".

Nell'ambito del superbonus 110% per poter definire un lavoro come "trainato" è necessario che sia rispettata una certa condizione temporale come chiarito dall'Agenzia delle Entrate.

Il superbonus 110% di cui al decreto Rilancio, è ammesso, per spese eseguite, nel periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2021, per lavori rientranti in una o più delle seguenti tipologie:

- interventi di isolamento termico sugli involucri (cappotto termico)
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
- interventi antisismici.

I suddetti tipi di lavori sono definiti "trainanti", poiché sono quelli "principali" sui quali spetta il superbonus 110% e che "tirano" dentro al beneficio fiscale anche gli eventuali ulteriori interventi definiti, appunto, "trainati".

Si tenga presente, in ogni caso, che il superbonus 110% è escluso per le case di lusso.

Ciò premesso, gli interventi c.d. "trainati" sono quelli che se effettuati sullo stesso immobile ed insieme all'intervento "trainante", possono rientrare anch'essi nel superbonus 110%. Nel dettaglio si tratta dei seguenti:

- classici interventi di efficientamento energetico
- installazione di impianti solari fotovoltaici per la produzione di acqua calda per usi domestici
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

Per fare qualche esempio, può rientrare nella categoria di cui al punto 1), la sostituzione delle finestre e delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore (come scuri o persiane) o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto (come i cassonetti incorporati nel telaio dell'infilso nonché dei portoni esterni che delimitino l'involucro riscaldato dell'edificio verso l'esterno o verso locali non riscaldati).

È doveroso ricordare che, affinché si possa aver il superbonus 110%, nel caso di realizzazione di interventi che portano anche un risparmio energetico, è necessario che, a seguito dei lavori stessi (considerando l'intervento trainante insieme all'eventuale trainato), ci sia un miglioramento di almeno due classi energetiche rispetto a quella attuale o comunque un conseguimento di una classe energetica superiore.

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 24/E del 2020 ha, altresì, chiarito che "le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, debbono essere ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti".

Quindi, se ad esempio, si realizza il cappotto termico (intervento trainante) sull'edificio con data inizio lavori il 1° settembre 2020 e data fine lavori 28 febbraio 2021 e spese sostenute in questo arco temporale, si potrà fruire del superbonus 110% anche per la sostituzione degli infissi sullo stesso immobile se le relative spese sono fatte nel medesimo periodo 1° settembre 2020 – 28 febbraio 2021.

Permessi condivisi per assistenza a familiari diversamente abili



Un nostro assiduo lettore ci chiede di chiarire la fonte ed il contenuto della normativa che legittima il diritto ai permessi condivisi per assistere familiari diversamente abili.

Dal 2018 la Legge 104/1992 ha aperto alla possibilità che ad usufruire del permesso, in caso di assistenza saltuaria, possa essere un familiare diverso, in qualità di *caregiver* o sostituto temporaneo.

Il *caregiver* familiare è il soggetto che si prende cura di un familiare disabile o non autosufficiente, a titolo gratuito e in

maniera non professionale

Il *caregiver* può, dunque, essere definito genericamente come l'assistente familiare volontario che, quotidianamente e gratuitamente, assiste un parente non autosufficiente. Questa figura presta assistenza in modalità diretta e cioè attraverso le cure primarie che l'invalido non riuscirebbe a compiere da solo (lavare, stirare, vestire, medicare, pulire casa, preparare i pasti); ovvero indiretta, nel senso di attendere alle questioni amministrative che dovrebbe compiere l'assistito o sorvegliandolo in modo attivo (ossia intervenendo in caso di pericolo) o passivo (ossia controllando il familiare allettato).

Più nel dettaglio, le principali (ma non uniche) attività svolte dal *caregiver* sono: l'acquisto dei medicinali per l'assistito e la loro somministrazione, la prenotazione di visite mediche e terapie e l'accompagnamento dell'assistito alle stesse, la cura dell'igiene personale e della vestizione dell'assistito, la preparazione e, in molti casi, la somministrazione dei pasti, la gestione di tutti gli aspetti amministrativi e di gestione del patrimonio.

Ad oggi, nonostante le numerose proposte che sono state presentate (specie negli ultimi anni), in Italia non esiste una legge specifica a tutela dei *caregiver*. Di conseguenza, a tale figura spettano solo le tutele previste dalla legge n. 104/1992 e dal decreto legislativo n. 151/2001.

Tra di esse spiccano quelle della legge 104 e, in particolare, i tre giorni mensili di permesso retribuito dal lavoro e la possibilità di beneficiare di un congedo straordinario retribuito della durata massima di due anni riconosciuti nei casi in cui l'assistito si trovi in una condizione di disabilità grave.

In assenza di una disciplina specifica che regolamenti tale categoria, non è necessario presentare alcuna domanda per poter essere riconosciuti *caregiver*, dato che a tale condizione, di per sé, il nostro ordinamento non riconosce specifiche tutele.

Potranno però essere presentate le domande di volta in volta necessarie per poter godere dei benefici previsti in generale dalle norme che tutelano la disabilità. Ad esempio, per utilizzare i permessi di cui alla legge 104 in primo luogo si deve fare domanda all'Inps per il riconoscimento della condizione di disabilità grave dell'assistito e, solo successivamente, si potrà fare domanda, all'Inps e al datore di lavoro, di godimento dei permessi e degli altri benefici.

Nonostante il fallimento delle molteplici proposte di legge atte a regolamentare la figura del *caregiver*, il legislatore italiano ha comunque previsto un'importante misura a sostegno della stessa con la legge di bilancio 2018.

In particolare è stato istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

Più nello specifico, tale fondo è destinato "alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del *caregiver* familiare".

Il testo della legge di bilancio 2018 si preoccupa anche di definire il caregiver, descrivendolo come "la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18".

Dalla lettura del testo emerge che i soggetti che possono beneficiare delle misure attuate attingendo dal Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare sono:

- il coniuge o la parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso;
- il convivente di fatto ai sensi della legge n. 76 del 20 maggio 2016;
- il familiare o affine entro il secondo grado;
- il familiare entro il terzo grado che, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé; sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11/02/1980, n. 18."

Il soggetto intenzionato ad agire come "sostituto caregiver" deve presentare all'Inps e al proprio datore di lavoro una richiesta formale scritta in cui è contenuta una dichiarazione di responsabilità attestando il tipo di assistenza prestata al disabile, il grado di parentela col disabile, la durata dell'assistenza e i motivi che hanno determinato la sostituzione del familiare che normalmente presta assistenza.



Finanziamenti FLASH

CESSIONE DEL QUINTO
PRESTITO CON DELEGA
PRESTITI PERSONALI
PRESTITI PENSIONATI

IN CONVENZIONE
CON IL SIULP

PRESENTI IN TUTTA ITALIA

800 754445

www.euroccqs.it

DIREZIONE GENERALE ROMA
Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146
• Fax: 06 86090537 • info@euroccqs.it

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

EUROCCQS®
GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA